

Lottario II. Imperadore, e poscia Federigo I. Augusto nelle Diete tenute in Roncaglia, con essere intervenuto il Consiglio ed Assenso de' Magnati alle loro Leggi. Nè differente era in que' tempi il Rito di pubblicar nuove Leggi ne i Regni di Francia, Alemagna, e presso altri Popoli, come si raccoglie dalle antiche memorie, e lo Schiltero, ed altri Scrittori del Gius pubblico Germanico hanno dimostrato. Qual potere, e quai limiti abbiano gl' Imperadori d'oggidì in far nuove Legge, non l'ha da chiedere a me il Lettore, ma dee dimandarlo a tanti Eruditi Tedeschi, i quali ampiamente han trattato de' pubblici loro affari.

ORA due sorte di Leggi furono in Italia, allorchè quì signoreggiarono gl' Imperadori Franchi, cioè le Particolari di ogni Nazione, che riguardavano le Successioni, i Contratti, le pene de' delitti, e simili altri punti, che come aveano creduto il meglio, i Legislatori aveano stabilito. L'altre erano Leggi Generali, alle quali indifferentemente si trovavano sottoposti tutti gli abitatori del Regno d'Italia. Veggasi la Legge Nona di Pippino Re d'Italia, dove sono le seguenti parole: *De ceteris vero causis Communi Lege vivamus, quam Dominus Karolus excellentissimus Rex Francorum atque Langobardorum in Edicto adjunxit.* Ecco come i Capitolari aggiunti da Carlo M. all'Editto, cioè alla Legge Longobardica, s'aveano da osservare da tutte le Nazioni allora dimoranti in Italia. Delle Leggi Particolari parla nella medesima Legge lo stesso Pippino con dire: *Si latrocinia, vel furta, aut præda inventa fuerint, emendentur juxta ut ejus Lex est, cui malum ipsum perpetratum fuerit.* Sicchè le Pene de' i delitti si pagavano non secondo la tassa della Legge professata dal delinquente, ma secondo quella di chi avea ricevuto il danno o l'offesa. Quanto alle Successioni si noti la Legge 46. del medesimo Re Pippino. *Sicut consuetudo nostra est, dic' egli, Romanus vel Langobardus si evenerit quod causam inter se habeant, observamus, ut Romanus Successionem eorum juxta suam Legem habeat. Similiter & omnes scriptiones juxta Legem suam faciant. Et alii homines ad alios similiter. Et quando componunt (cioè vogliono pagar la pena in danaro) juxta Legem ipsius, cui malum fecerint componant. Et Langobardus illi similiter convenit componere.* Perchè Pippino solamente quì parli de' Longobardi e Romani, cioè de' i discendenti da gli antichi abitatori d'Italia, a' quali era permesso di seguitar la Legge Romana: forse ciò avvenne perchè questi erano i due principali Popoli del Regno Italico. Poichè per altro anche altre Nazioni sotto quel Re vennero ad abitare in Italia; e lo confessa egli nella Legge 28. dove così parla: *De diversis generationibus hominum, quæ in Italia commanent, volumus, ut ubicunque culpa contigerit, unde fayda (nemicitia) crescere poterit, pro satisfactione hominis illius, quem culpaverint, secundum Legem ipsius, cui negligentiam commiserint, emendent.* Adunque acciocchè apparisse, a quale delle varie Leggi ciascuna persona allora aderisse